

TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 27.8.2015, n. 10947

Materia: Invalidità – determinazione parametri

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4857 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio
eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 38 del 19.2.2010 nella parte in cui determina l'importo della speciale
elargizione di cui all'art. 5 1° comma l. 206/04 ed il riconoscimento invalidità
permanente nella misura dell'11%

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano ricorrente premette di aver partecipato alle missioni internazionali di pace con mansioni di "fuciliere" in Bosnia nei mesi di settembre/ottobre 1997, in Macedonia nel marzo 1999, in cui ha pattugliato anche "depositi munizioni abbattuti" (all. 25) e di "aiuto artificiere" in Kosovo nell'estate 2001 (con funzioni anche di responsabile riseretta munizioni) e "aiuto artificiere" e conduttore automezzi da settembre 2003 a marzo 2004 (all. 25), in teatri operativi all'estero in cui si faceva largo uso di proiettili all'uranio impoverito e che avevano richiesto di sottoporsi a numerose vaccinazioni (all. 29), e di essersi ammalato, in conseguenza, da -OMISSIS- sin dall'ottobre 2007.

Rappresenta inoltre di aver presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento "dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo", senza precisare il titolo giuridico né la data di presentazione di tali richieste.

Dalla documentazione agli atti, inoltre, si evince inoltre che dell'iter del procedimento di riconoscimento dei benefici in parola descritto dal ricorrente, avviato con la richiesta sopramenzionata di cui non si precisa la data, fanno parte anche ulteriori e successive istanze non menzionate dall'interessato, ma allegare al ricorso: un'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo datata 23.10.2007 e presentata al Comando Scuola del Genio il 29.11.2007 (all. 3) e da questi trasmessa al Centro Militare di Medicina Legale in data 12.12.2007 (all.4); una richiesta di risarcimento del danno (per omessa informazione e mancata adozione delle dovute precauzioni) per €. 5.000.000,00 in data 12.2.2009 (all. 9); nonché un'istanza di concessione "dei benefici per le vittime

della criminalità e del terrorismo” datata 10.2.2009 (all. 8) ricevuta dall’Amministrazione il 23.2.2009; nonché analoga istanza ripresentata in data 19.6.2009 con cui ribadisce la domanda di concessione “dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui all’istanza presentata in data 10.2.2009” (all. 10).

Sempre dalla documentazione allegata si evince che quest’ultima istanza veniva riscontrata dall’Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali – alla quale era pervenuta il 26.6.2009 - con nota del 6.8.2009 (all.11) con cui comunicava all’interessato che in data 23.3.2009 (all. 13) era già stata avviata l’istruttoria per l’ammissione ai benefici di cui al DPR 243/2006 ed informava la contestuale trasmissione della medesima istanza all’Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive, competente per il beneficio di cui al DPR 37/2009, rappresentando all’interessato che i predetti benefici non erano cumulabili. Analoghe rassicurazioni sull’avvio delle valutazioni di competenza venivano rese dalla D.G. Sanità Militare- Servizio contenzioso in data 15.5.2009 (all.15).

A riscontro della medesima istanza del 19.6.2009, anche l’Ufficio Servizi Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive, con nota del 14.10.2009 (all. 12) rilevava che nell’istanza predetta entrambe le normative erano richiamate e quindi, siccome dal tenore della domanda, non era chiaro di quale beneficio intendesse avvalersi, chiedeva all’interessato di precisare se intendesse chiedere il beneficio di cui all’art. 1 co. 564 della legge n. 266/2005 e del relativo regolamento adottato con DPR 243/2006 oppure di quello previsto dall’art. 2 co. 78 della legge n. 244/2007 e del relativo regolamento adottato con DPR 37/2009. Non è stata depositata in atti alcuna nota di riscontro, da parte del ricorrente, della richiesta di chiarimenti in parola. In data 23.11.2011 il ricorrente deposita il DM n. 33 del 21.11.2011 con cui, “viste le istanze in data 19.6.2009 e 16.10.2009 intese ad

ottenere la concessione della speciale elargizione prevista dall'art. 1079 co. 1 del DPR 90/20", sulla base del parere espresso dalla CMO di Caserta in data 16.3.2010 che gli ha riconosciuto l'invalidità complessiva nella misura del 26% e del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 30.6.2011, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione nonché la riconducibilità alle particolari condizioni operative cui è stato esposto per missione ovvero a particolari fattori di rischio per le missioni svolte", gli è stata corrisposta la speciale elargizione, per differenza rispetto all'importo già assegnato ex art. 243/2006 con il decreto n. 38 impugnato con il presente ricorso, di €. 35.871,45.

Sempre dagli atti allegati al ricorso è possibile evincere che il procedimento di concessione "dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo" era stato già avviato antecedentemente alla presentazione dell'istanza del ricorrente del 10.2.2009 (all. 10), come risulta dalle convocazioni alla visita collegiale davanti alla Commissione medica ospedaliera speciale- vittime del terrorismo e criminalità organizzata per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 302/1990 (modificata dalla legge 407/1998) e dalla legge n. 206/2004 - per le date del 6.5.2008 e 20.10.2008 nonché il verbale della seduta del predetto organo medico-legale del 16.12.2008 relativo agli accertamenti iniziati in data 30.10.2008 su richiesta della Scuola del genio del 4.2.2008, in cui si valutano gli esiti menomativi della capacità lavorativa come determinativi di una invalidità permanente, inclusiva anche del danno biologico, come unica complessiva valutazione percentuale in misura pari al 15%, all. 18).

Con il ricorso in esame egli impugna il decreto n. 38 del 19.2.2010 con cui gli è stata concessa la speciale elargizione di cui all'articolo 5, commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 ammontante a soli €. 24.474,55 sulla base del riconoscimento dell'invalidità permanente nella misura solo dell'11% della capacità lavorativa, alla

luce del parere espresso dalla CMO di Caserta in data 16.6.2009, ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo - anch'esso impugnato nella parte in cui ha quantificato la percentuale di invalidità complessiva nella misura in contestazione - nonché del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 28.10.2009, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio "in quanto riconducibile alle particolari condizioni operative cui è stato esposto per missione (...) per cui è da ritenersi equiparato alle vittime del dovere". Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 2 del DPR 181/2009, per omessa applicazione della tabella 1 ad esso allegata. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, incongruità, illogicità, contraddittorietà manifesta; inattendibilità, contraddittorietà, apoditticità, insufficienza della motivazione; difetto di istruttoria.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.

In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato documentazione medica.

Con ordinanza n. 768 del 19.1.2015 sono stati disposti incumbenti istruttori, rimasti ineseguiti.

Il ricorrente ha depositato documentazione medica attestante la presenza di nano particelle di metalli pesanti nei tessuti biologici.

All'udienza pubblica del 13.5.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il signor Veccia impugna il decreto n. 38 del 19.2.2010 con cui gli è stata concessa la speciale elargizione di cui alla Legge 3.8.2004, n. 206 e art.5 DPR 243/2006 (estesa dall'art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007 - Legge Finanziaria per il 2008 che ha equiparato il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero alle "vittime del dovere") nella misura di soli €. 24.474,55 sulla base della sola invalidità permanente, erroneamente percentualizzata nella misura di solo l'11%

della capacità lavorativa; impugna altresì, quale atto presupposto, il parere espresso dalla CMO di Caserta in data 16.6.2009, ai fini della determinazione della percentuale di invalidità complessiva ai fini della liquidazione dei benefici per le vittime della criminalità e del terrorismo nella parte in cui ha quantificato la percentuale di invalidità complessiva in misura ridotta rispetto a quanto ritenuto dallo stesso interessato correttamente spettantegli.

In via preliminare va osservato che successivamente all'adozione del decreto n. 38 oggetto di impugnativa, l'Amministrazione ha adottato il DM n. 33 in data 21.11.2011 con cui ha riconosciuto al ricorrente la speciale elargizione prevista dall'art. 2 del DPR 37/ 2009 (ora art. 1079 del DPR 90/2010) per i soggetti che sono stati esposti all'uranio impoverito nelle missioni nei teatri operativi nella misura di €. 60.346,00 sulla base del parere espresso dalla CMO di Caserta in data 16.3.2010 che gli ha riconosciuto l'invalidità complessiva nella misura del 26% e del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 30.6.2011, che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in questione nonché la riconducibilità alle particolari condizioni operative cui è stato esposto per missione ovvero a particolari fattori di rischio per le missioni svolte". Con il decreto sopravvenuto gli è stata corrisposta la differenza di €. 35.871,45 rispetto all'importo già assegnato ex art. 243/2006 con il decreto n. 38 in conformità alle modalità di corresponsione prescritte dall'art. 1084 del DPR 90/2010 il quale prevede che il beneficio va elargito, nel rispetto del divieto di cumulo, qualora gli interessati "non abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di invalidità, del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidità maggiore rispetto a quella già riconosciuta, l'elargizione è determinata per differenza e inserita nel piano di riparto". Appunto ciò che è accaduto nel caso in

esame, in cui con il decreto n. 38 già era stata concessa al ricorrente la speciale elargizione in favore delle vittime del terrorismo, anche se in misura ridotta, ora incrementata, per differenza con l'elargizione ex art. 1079 del DPR 90/2010 di più elevato ammontare.

L'adozione del decreto n. 33/2011 non fa tuttavia venir meno l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso avverso il decreto n. 38/2010 in quanto con il predetto gravame egli pretende la corresponsione della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 in misura maggiore rispetto a quella riconosciutagli dal decreto sopravvenuto.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

Secondo il ricorrente il decreto n. 38/2010 è illegittimo in quanto determina la misura della speciale elargizione di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 senza fare corretta applicazione della formula di calcolo " $IC = DB + DM + (IP - DB)$ " prevista dalla normativa in materia finendo per stabilire un importo troppo basso rispetto a quello effettivamente spettante.

I criteri per la determinazione dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 5, DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009, ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010, che sono analoghi a quelli stabiliti dal DPR 181/2009 (regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206) prevedono il procedimento di calcolo così stabilito:

“1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidità si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all' articolo 3, comma 3, della

legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% - 91%; 2) tabella A seconda categoria 90% - 81%; 3) tabella A terza categoria 80% - 71%; 4) tabella A quarta categoria 70% - 61%; 5) tabella A quinta categoria 60% - 51%; 6) tabella A sesta categoria 50% - 41%; 7) tabella A settima categoria 40% - 31%; 8) tabella A ottava categoria 30% - 21%; 9) tabella B 20% - 11%.

Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalidità permanente non inferiore al cento per cento;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

2. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari”.

Analoghi criteri e modalità di calcolo sono stabiliti dal DPR 30 ottobre 2009, n. 181, regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tali parametri e metodi di calcolo sono stati rispettati dalla Commissione medico-ospedaliera di Caserta che nella seduta del 16.6.2009 ha espresso all'unanimità la valutazione delle percentuali di invalidità attenendosi ai criteri sopraindicati in quanto ha proceduto:

sub a) a determinare la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, nella misura dell'11% è attribuita, come prescritto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010), “scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi”. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze: 1) tabella A prima categoria 100% - 91%; 2) tabella A seconda categoria 90% - 81%; 3) tabella A terza categoria 80% - 71%; 4) tabella A quarta categoria 70% - 61%; 5) tabella A quinta categoria 60% - 51%; 6) tabella A sesta categoria 50% - 41%; 7) tabella A settima categoria 40% - 31%; 8) tabella A ottava categoria 30% - 21%; 9) tabella B 20% - 11%. Alle invalidità o mutilazioni

di prima categoria della Tabella A che risultino contemplate anche nella Tabella E, corrisponde un'invalità permanente non inferiore al cento per cento;

sub b) a determinare la percentuale del danno biologico (DB) nella misura del 9% attenendosi a quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010) e cioè sulla base delle "tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

- sub c) a determinare la percentuale del danno morale (DM) nella misura del 5% nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa sopra richiamata che dispone che questa debba essere stabilita "caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e ...della lesione alla dignità della persona (...) in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico;

Orbene, sulla base dei valori attribuiti alle tre voci sopraindicate, la percentuale di invalidità complessiva (IC) – riportata sub d) – è stata calcolata nel rispetto del limite sancito dalla predetta normativa - che stabilisce che "in ogni caso non può superare la misura del cento per cento" – e della modalità di calcolo prescritta – sintetizzata dalla formula $DB+DM + (IP-DB)$ - che prevede essa "è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico".

È agevole verificare la correttezza dei conteggi effettuati in quanto la percentuale di invalidità complessiva (IC) del 16% è la risultante della sommatoria del danno biologico (DB) del 9% e del danno morale (DM) del 5% - che danno come valore 14% - addizionata al valore dato dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (11%) e la percentuale del danno biologico" (9%) che dà come valore 2% (che, appunto, addizionato a 14% dà il 16% finale).

Incomprensibilmente, invece, il decreto n. 38 del 19.2.2010 impugnato fa riferimento alla sola percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (11%), anziché alla percentuale di invalidità complessiva (IC) del 16%, determinata sulla base dei criteri di calcolo sopra esposti, e chiaramente evidenziata nel parere espresso dalla CMO di Caserta in data 16.6.2009, che è richiamato, quale atto presupposto, nelle premesse dello stesso decreto che poi invece immotivatamente se ne discosta. Ragioni che non sono state chiarite neppure in corso di giudizio, nonostante il Collegio abbia disposto appositi incumbenti istruttori al riguardo e che rendono il decreto impugnato illegittimo e quindi meritevole di annullamento nella parte in cui prende a base di calcolo della speciale elargizione un parametro (invalidità lavorativa) diverso rispetto a quello prescritto (invalidità complessiva) e quindi commisura il beneficio in misura ridotta (11%) rispetto a quella spettante (16%).

Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto n. 38/2010 impugnato risulta viziato dal denunciato errore nel procedimento e nel criterio di calcolo denunciato dal ricorrente e va pertanto annullato.

Diversamente, il Collegio non dispone di sufficienti elementi per stabilire la fondatezza del ricorso anche nella parte in cui il ricorrente contesta in modo analitico i valori utilizzati nel calcolo eseguito dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta nella seduta del 16.6.2009 per stabilire la percentuale di invalidità permanente (voce sub a) in misura asseritamente troppo ridotta (dell'11% anziché del 30%), in quanto l'infermità di cui è portatore sarebbe ascrivibile all'8^a Categoria della Tabella "A". Al riguardo il ricorrente denuncia la contraddittorietà con il successivo parere della CMO di Caserta del 05.03.2010 nel quale si indica come data di stabilizzazione dell'infermità in questione il 15.09.2008 e la si giudica ascrivibile all'8^a Categoria della Tabella "A".

Il Collegio, in merito a quest'ultimo elemento, non può che limitarsi a rilevare che di tale ulteriore giudizio medico-legale non vi è traccia in atti ed a osservare, in merito al ventilato contrasto, che l'eventuale discordante parere espresso dalla CMO di Caserta il 05.03.2010, successivamente al decreto n. 38 del 19.2.2010, non ne inficia la legittimità in quanto questa deve essere valutata alla stregua degli elementi esistenti e conosciuti al momento della sua adozione.

Quindi solo in via generale ed astratta merita condivisione il ricorrente ove rammenta il percorso del calcolo che deve essere seguito dalla PA per stabilire "sub a) la percentuale d'invalidità permanente (IP)" è quello prescritto dall'art. 5 del DPR n. 243/2006 e dal DPR 37/2009 (ora trasfuso nell'art. 1082 del DPR n. 90/2010), *"scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate con il decreto del Ministro della salute 5 febbraio 1992 e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e relativi criteri applicativi.* Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le seguenti corrispondenze: (...) 8) tabella A ottava categoria 30% - 21%.

Si può pertanto concordare con il ricorrente in merito al fatto che alla "Tabella delle corrispondenze di cui all'art. 3" nell'All. 1 al D.P.R. 181/2009 si rileva che la percentuale di invalidità corrispondente all'8A Categoria della Tabella "A" oscilla da un minimo del 21% al massimo del 30% che tra le due percentuali all'interessato va applicata quella più favorevole ai fini della liquidazione dei benefici economici del 30%.

Nel caso concreto, il Collegio, sebbene non disponga di sufficienti elementi per verificare direttamente se l'infermità in questione sia ascrivibile all'ottava categoria tabella A in parola ed in che misura all'interessato debba essere riconosciuta la percentuale d'invalidità permanente secondo la fascia del 30% - 21%, maggiore è

però in grado di riconoscere che essa debba essere sicuramente maggiore rispetto a quella effettivamente riconosciuta con il provvedimento impugnato.

In merito alla natura giuridica della posizione del ricorrente, va richiamato l'orientamento evolutivo della giurisprudenza secondo cui, nelle controversie relative al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero di liquidazione dell'equo indennizzo, l'interessato vanta una posizione di mero interesse legittimo nel procedimento volto a stabilire la spettanza o meno del beneficio - disponendo in tale fase l'amministrazione di potere autoritativi e discrezionali, proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell'emolumento, sull'"an" del riconoscimento del beneficio - mentre invece assume consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, nella fase successiva alla conclusione del predetto procedimento, in cui la controversia investe esclusivamente la corretta liquidazione del "quantum" effettivamente dovuto; con ogni conseguenza sul piano dell'onere della prova incombente sulle parti e sui poteri istruttori e cognitori del giudice amministrativo -in tali controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva - che può ricorrere alla verifica e disporre CTU per stabilire in capo al ricorrente, dei requisiti di legge per l'ottenimento dell'emolumento, e quindi per verificare la fondatezza della pretesa sostanziale, secondo la prospettiva del giudizio "sul rapporto", piuttosto che in un giudizio sull'atto condotto alla stregua delle figure sintomatiche dell'"eccesso di potere" (da ultimo TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 10-03-2014, n. 613 e Sent., 10-07-2014, n. 1805, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 09-12-2013, n. 5631).

Orbene, nel caso in esame con l'ordinanza collegiale n. 768 del 19.1.2015 sono stati disposti incombenti, viste le richieste istruttorie formulate dal ricorrente e la resistenza meramente formale dell'Amministrazione intimata, volte ad acquisire una documentata relazione di chiarimenti nonché tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.

Detti incumbenti sono rimasti ineseguiti, nonostante l'Amministrazione resistente avesse comunque l'obbligo di depositare in giudizio il fascicolo del procedimento, sicchè tale omissione, al pari del comportamento processuale inerte dell'Amministrazione, che non ha adeguatamente contestato le deduzioni avversario, merita di essere considerato ai sensi degli artt. 116 c.p.c. e 64 c.p.a., in un quadro di elementi in cui assume valore significativo, altresì, la documentazione prodotta dal ricorrente in merito al recente riconoscimento, da parte della stessa Amministrazione, con DM n. 33 del 21.11.2011 dell'invalidità complessiva nella misura del 26% ai fini della determinazione della speciale elargizione prevista dall'art. 2 del DPR 37/ 2009 (ora art. 1079 del DPR 90/2010) e quindi in misura maggiore rispetto a quella operata con il provvedimento impugnato, che percentualizzava l'invalidità in questione in appena l'11% della capacità lavorativa. In tale complesso e concordante quadro di elementi, non oggetto di specifiche contestazioni da parte della resistente, che ha già autonomamente e spontaneamente ricalcolato la percentuale di invalidità di porre a base di calcolo dell'indennità in questione, appare evidente l'incongruità della valutazione effettuata dall'Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato e la contraddittorietà con le diverse valutazioni della medesima invalidità al fine di analogo beneficio con il provvedimento successivamente adottato; sicchè il provvedimento impugnato merita di essere annullato con conseguente obbligo dell'Amministrazione di rideterminare l'importo spettante al ricorrente sulla base della valutazione della invalidità complessiva facendo corretta applicazione dei criteri di corrispondenza della speciale elargizione prevista dal DPR 243/2006, detraendo dall'eventuale maggiore importo, per differenza, quanto già riconosciuto a titolo di indennità per l'infermità contratta a seguito di esposizione all'uranio impoverito ai sensi del DPR 37/2009. Il Collegio non può invece sostituirsi all'Amministrazione nella rideterminazione delle percentuali di invalidità mediante

la nomina di un CTU in quanto trova applicazione anche nelle controversie in esame la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ. che impone ricorrente l'onere di fornire quantomeno un principio di prova della fondatezza della propria pretesa, basato su specifiche e puntuali allegazioni tecniche che mettano in luce gli errori commessi dall'autorità amministrativa in merito alla commisurazione delle diverse percentuali di invalidità e delle diversificate voci di danno; ciò che non è invece avvenuto nel caso in esame.

In conclusione il ricorso va accolto e, per l'effetto, gli atti con esso impugnati vanno annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione; chiamata a rideterminarsi sulla istanza del ricorrente secondo i criteri sopra stabiliti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di complessive €. 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015